



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

Destinatari in elenco allegato

All. n. 8 (con sub allegati)

Oggetto: Decreto 16 febbraio 2022 recante «Regime di autorizzazione degli ispettori dei centri di controllo privati, relativi requisiti e regime sanzionatorio» – Integrazione e completamento del quadro di attuazione

Premessa

Con decreto 16 febbraio 2022, n. 40, sono state individuate le disposizioni di attuazione delle previsioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. e), g) e h) e all'art. 17 del D.M. 15 novembre 2021, n. 446, con riferimento al ruolo degli ispettori autorizzati dei centri di controllo privati.

In particolare, i requisiti e le condizioni per l'esercizio della funzione di cui sopra sono stati definiti dalla direttiva 2014/45/UE, recepita in Italia con i decreti ministeriali 19 maggio 2017, nn. 214 e 215, nonché con decreto 18 maggio 2018, n. 211.

La figura dell'ispettore è stata introdotta dalla terminologia della direttiva europea e si sostituisce a quella del responsabile tecnico.

L'Accordo del 17 aprile 2019, "relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi", ha delineato ulteriormente il perimetro normativo di riferimento introducendo oltre ai requisiti sopra descritti anche i relativi requisiti di accesso.

Con il decreto 15 novembre 2021, n. 446, sono state fornite indicazioni in merito, tra l'altro, al regime di autorizzazione degli ispettori e dei relativi requisiti di competenza, indipendenza e formazione, nonché alla composizione e alla nomina delle commissioni d'esame per l'esercizio della funzione di ispettore, demandando a successivi provvedimenti dell'Autorità competente la delimitazione di ulteriori ambiti attinenti alla predetta funzione.

Resta fermo che il complesso normativo sopra descritto si aggiunge alle determinazioni già presenti, e poi aggiornate, nel codice della strada e nel relativo regolamento di esecuzione.

Il decreto dirigenziale 40/2022 contribuisce, pertanto, a integrare e completare il quadro di attuazione della direttiva europea, fornendo una descrizione organica delle modalità di formazione, abilitazione e autorizzazione dell'ispettore dei centri di controllo privati e del relativo regime sanzionatorio.

Al fine di garantire la piena attuazione del predetto decreto dirigenziale, si forniscono con la presente ulteriori indicazioni di dettaglio e di natura operativa.



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

A) REGIME GIURIDICO E CORRISPETTIVI

Il decreto dirigenziale, all'art. 2, effettua una ricognizione normativa delle fonti regolanti il regime giuridico degli ispettori, precisando che costoro possono esercitare la pertinente funzione solo dopo il conseguimento dell'autorizzazione, a seguito del superamento dell'esame di abilitazione, e la successiva iscrizione nel registro unico degli ispettori autorizzati, denominato "RUI".

In generale, nel RUI vengono iscritti:

- **gli ispettori abilitati**, quali funzionari del MIMS, abilitati a effettuare gli accertamenti tecnici ai sensi di quanto previsto all'art. 81 del codice della strada;
- **gli ispettori autorizzati**, quali ispettori in possesso dei requisiti di cui all'Accordo del 17 aprile 2019;
- **gli ispettori ausiliari**, quali funzionari tecnici del MIMS, anche in quiescenza e già abilitati a effettuare gli accertamenti tecnici ai sensi dell'art. 81 del codice della strada.

Il decreto chiarisce, altresì, che ricoprono il ruolo di ispettori "*ope legis*" i responsabili tecnici abilitati o autorizzati alla data del 31 agosto 2018, i quali sono autorizzati all'esercizio della funzione di ispettori per la revisione dei veicoli leggeri.

Quanto alla natura del rapporto di lavoro intercorrente tra centri di controllo e ispettore, si chiarisce che – in generale – quest'ultimo può ricoprire la posizione di "dipendente" o di "libero professionista" a seconda che si trovi ad operare, rispettivamente, in centri di controllo dedicati alla revisione dei veicoli leggeri o dei veicoli pesanti.

Il rapporto di lavoro subordinato (i.e. dipendente, a tempo determinato, a tempo parziale, di apprendistato, intermittente, etc.) è ammissibile soltanto presso il centro di controllo dedicato alla revisione dei veicoli leggeri.

Di conseguenza e in applicazione di quanto previsto all'art. 17, comma 3, del D.M. 446/2021, l'ispettore autorizzato può operare presso centri di controllo dedicati alla revisione dei veicoli pesanti solo in qualità di lavoratore autonomo.

In aggiunta a quanto sopra, gli ispettori autorizzati che siano legati da un rapporto di lavoro subordinato con centri di controllo autorizzati alla revisione dei veicoli leggeri, se titolari di abilitazione di cui al modulo C a seguito del superamento dell'esame di cui all'art. 3, comma 8, dell'Accordo del 17 aprile 2019, possono essere incaricati per le attività di revisione dei veicoli pesanti esclusivamente presso altri centri di controllo, differenti da quello presso il quale svolgono la propria attività di lavoratori dipendenti.

La disposizione stabilisce, inoltre, che l'ispettore abilitato al modulo C e autorizzato, titolare di rapporto di lavoro autonomo o di rapporto di lavoro subordinato presso un centro di controllo dedicato alla revisione dei soli veicoli leggeri, è tenuto a trasmettere e ad aggiornare il proprio calendario di disponibilità almeno bimestrale (in termini di giorni, fascia oraria e area geografica di riferimento) all'organismo di supervisione (in seguito anche «**Direzioni Generali Territoriali**» o «**DGT**»), o alle articolazioni territoriali delle DGT secondo quanto da esse stabilito, o all'Autorità a Statuto speciale.

Secondo quanto previsto dall'ottavo comma dell'art. 2, i centri di controllo dedicati alla revisione dei veicoli pesanti, parimenti, trasmettono all'organismo di supervisione il proprio calendario dettagliato di offerta (giorno, fasce orarie, numero di linee attive, numero di veicoli revisionabili) da pubblicarsi secondo le specifiche che saranno fornite da questa Direzione Generale.



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

IL DIRETTORE GENERALE

Da ultimo, viene precisato che gli ispettori autorizzati alle attività di revisione dei veicoli pesanti devono essere dotati di copertura assicurativa contro i rischi professionali, avente massimale per singolo sinistro non inferiore a Euro 500.000,00, il cui rinnovo va esibito annualmente alle DGT o all'Autorità a Statuto speciale. La copertura deve estendersi anche ai rischi per danni cagionati a persone e cose, nonché agli infortuni sul lavoro riguardanti la propria persona e quella di soggetti terzi, occorsi nell'esercizio della propria funzione durante le prove di revisione di veicoli pesanti.

L'art. 3 del decreto dirigenziale individua i corrispettivi da riconoscere all'ispettore autorizzato quantificandoli forfettariamente in Euro 350,00, oltre IVA, cui si aggiunge un'indennità forfettaria omnicomprensiva, a ristoro dei costi di trasferta, pari a Euro 150,00, oltre IVA, ove applicabile, chiarendo – inoltre – che il numero massimo di veicoli da sottoporre a revisione è pari a 24 al giorno per ogni ispettore.

Si precisa che i veicoli da sottoporre a revisione da parte degli ispettori autorizzati, sono esclusivamente quelli adibiti al trasporto merci di massa complessiva maggiore di 3,5 t, non adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR) o deperibili (ATP).

B) FORMAZIONE DELL'ISPETTORE

L'art. 4 del decreto dirigenziale disciplina la natura degli organismi di formazione, chiarendo che si tratta di soggetti accreditati ovvero autorizzati dalle Regioni o dalle Province Autonome di Trento e Bolzano ad erogare corsi di formazione teorico-pratica, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del D.M. 214/2017 e dal relativo Allegato IV.

Tali organismi di formazione verificano preliminarmente il possesso, in capo ai soggetti che richiedono la formazione, dei requisiti di idoneità di cui all'art. 2, comma 2, dell'Accordo del 17 aprile 2019, all'art. 15, lettere a) e b) del D.M. 446/2021 e all'art. 240 del regolamento di esecuzione del codice della strada (art. 6).

Fermo restando l'espletamento della suindicata verifica preliminare, la documentazione attestante il possesso dei requisiti viene valutata ed eventualmente ritenuta idonea dalla Commissione d'esame, in fase di valutazione della domanda di ammissione, come previsto dall'art. 14, comma 3, del decreto dirigenziale.

Per quanto concerne i corsi di formazione, essi sono articolati nei moduli A, B e C, per come disciplinati nel contesto dell'Accordo del 17 aprile 2019 (cfr. art. 7 del decreto dirigenziale).

In deroga a quanto previsto nel predetto Accordo (art. 3, comma 2), in linea con quanto indicato all'art. 103, comma 2, del decreto-legge 18/2020, convertito con legge 27/2020, e le ulteriori disposizioni di semplificazione intervenute durante l'emergenza sanitaria, è consentita la formazione a distanza (inclusa la formazione di aggiornamento) in modalità *e-learning* (FAD), per tutto il periodo di vigenza dell'emergenza sanitaria da Sars-Covid 19 e per un ulteriore periodo di 90 giorni.

In linea con le prescrizioni delle singole Regioni circa i requisiti della predetta formazione, ove l'organismo di formazione si avvalga della formazione a distanza, questo dovrà essere dotato di piattaforma *e-learning* e di adeguati sistemi informatici in grado di garantire il controllo da remoto della frequenza e la gestione dei singoli corsi.

In particolare, la piattaforma *e-learning* dovrà garantire la tracciabilità delle presenze, adeguati sistemi di verifica della partecipazione al corso e di valutazione del grado di apprendimento ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza con profitto, garantendo altresì l'accesso e la disponibilità alla consultazione di



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

quiz a scopo di esercitazione.

Dovrà, inoltre essere consentito alle DGT o all'Autorità a Statuto Speciale, l'accesso da remoto alla piattaforma dell'organismo di formazione per le verifiche di conformità a distanza.

Ciascun organismo di formazione, in aggiunta ai sistemi interni predisposti, è tenuto a certificare la presenza dei partecipanti e il programma fruito utilizzando i fac-simile dei moduli allegati («**Allegato 1a**», «**Allegato 1b**» e «**Allegato 1c**») che saranno compilati dai singoli partecipanti, con firma autografa, nel caso di formazione in presenza, o da parte del docente, mediante relativa certificazione, nel caso di formazione a distanza. Detti moduli dovranno essere conservati e archiviati ai sensi di legge dagli organismi di formazione per un periodo di almeno 5 anni e a richiesta esibiti alle DGT o all'Autorità a Statuto speciale.

Si precisa, inoltre, che i soggetti già autorizzati o abilitati quali responsabili tecnici alla data del 31 agosto 2018 ed iscritti, in quanto tali, al registro degli ispettori "ope legis", sono esentati dalla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'Allegato IV, punto I, del D.M. 214/2017 e dal conseguimento della formazione relativa ai moduli A e B, potendo direttamente accedere alla frequenza del modulo C, ferma restando la necessità di poter dimostrare la frequenza con profitto del corso di aggiornamento di cui all'art. 9 del decreto dirigenziale.

Come previsto dall'art. 8 del decreto dirigenziale, l'organismo di formazione cura anche la costituzione del fascicolo del candidato ispettore, il quale viene rilasciato a completamento del percorso formativo.

Il fascicolo contiene documentazione relativa:

1. al titolo di studio;
2. all'esperienza maturata;
3. alla frequenza con profitto dei corsi di formazione, come da attestati di cui ai fac-simile «**Allegato 2a**», «**Allegato 2b**» e «**Allegato 2c**».

Il fascicolo è trasmesso, unitamente all'istanza di ammissione all'esame («**Allegato 3a**» o «**Allegato 3b**» a seconda dell'istanza per esame tipo "B" o tipo "C"), alle DGT o all'Autorità a Statuto speciale competente per il territorio in cui il candidato ispettore intende sostenere l'esame.

A tal proposito, il decreto dirigenziale individua un regime transitorio, valido sino al 31 dicembre 2022, entro il quale è possibile presentare istanza di esame presso la sede delle DGT o dell'Autorità a Statuto speciale territorialmente competenti in base alla sede dell'organismo di formazione o alla residenza del candidato stesso.

Il fascicolo del candidato, completato dalle abilitazioni e dagli attestati di frequenza con profitto dei corsi di aggiornamento, rappresenta il fascicolo dell'ispettore, conservato ai sensi di legge presso le DGT o l'Autorità a Statuto speciale e in forma digitale nel RUI.

Si precisa che, con riferimento ai corsi già espletati alla data di pubblicazione del decreto dirigenziale, gli organismi di formazione provvederanno a trasmettere i fascicoli alle DGT o alle Autorità a Statuto speciale competenti per territorio, unitamente alle dichiarazioni dei candidati, rese ai sensi del d.P.R. 445/2000, di aver svolto i corsi in conformità alla normativa vigente.

Come previsto dall'art. 9 del decreto dirigenziale, gli organismi di formazione erogano altresì i corsi di aggiornamento della formazione che gli ispettori dovranno seguire nella vigenza della propria attività, ai fini del mantenimento del titolo abilitativo conseguito.



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

A mente dell'art. 6 dell'Accordo del 17 aprile 2019 gli ordinari obblighi di aggiornamento hanno cadenza triennale dalla data di iscrizione nel RUI. La disposizione di cui all'art. 9 del decreto 40/2022 trova applicazione per coloro che saranno iscritti nel RUI dopo l'entrata in vigore del citato decreto.

Coloro che, in quanto autorizzati quali ex responsabili tecnici entro il 31 agosto 2018, saranno iscritti al RUI "d'ufficio", assolveranno all'obbligo della formazione di aggiornamento secondo le seguenti tempistiche:

- entro il 31 dicembre 2023, per gli ispettori abilitati o autorizzati prima del 31 dicembre 2002;
- entro il 31 dicembre 2024, per gli ispettori abilitati o autorizzati tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2010;
- entro il 31 dicembre 2025, per gli ispettori abilitati o autorizzati tra il 1° gennaio 2011 e il 31 agosto 2018.

Le predette scadenze saranno prese in considerazione e incluse nelle offerte formative proposte dalle singole Regioni, le quali dovranno garantire e monitorare la programmazione dei singoli corsi di aggiornamento da parte degli organismi di formazione.

Si precisa che, limitatamente all'esame relativo al modulo C, gli ispettori già iscritti in qualità di responsabili tecnici abilitati o autorizzati alla data del 31 agosto 2018, dovranno dimostrare di aver frequentato con profitto il corso di aggiornamento di cui all'art. 9 del decreto dirigenziale, avente durata di 30 ore, per sostenere il relativo esame. Gli obblighi di aggiornamento ai fini dell'ammissione all'esame relativo al modulo C a carico degli ispettori "ope legis" in qualità di responsabili tecnici abilitati o autorizzati alla data del 31 agosto 2018, trovano applicazione soltanto per coloro che hanno avuto accesso alla frequenza del citato modulo dopo l'entrata in vigore del decreto dirigenziale 40/2022, ovvero per i corsi relativi al modulo C iniziati dopo il 26 febbraio 2022.

Coloro che, invece, hanno frequentato il modulo C prima del 26 febbraio 2022, potranno sostenere l'esame ma potranno svolgere l'attività di ispettore solo dopo la frequenza del corso di aggiornamento.

Al termine della formazione di aggiornamento l'organismo di formazione rilascerà un'attestazione conforme al fac-simile di cui all'«**Allegato 4**» che dovrà essere accluso all'istanza di aggiornamento prevista dal fac-simile «**Allegato 5**», da presentare alla DGT o all'Autorità a Statuto speciale competente.

Detta presentazione potrà avvenire da parte del singolo partecipante o in alternativa, cumulativamente, dai singoli organismi di formazione, nel rispetto delle relative modalità di presentazione.

Le DGT e le Autorità a Statuto speciale svolgono l'attività di vigilanza sulle attività di formazione mediante controlli di natura documentale, a campione o *in situ*. Tali controlli saranno effettuati in base alle determinazioni delle citate Autorità secondo proprie esigenze operative (cfr. art. 10 del decreto dirigenziale).

C) ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI ISPETTORE

(c.1) Presentazione delle istanze

L'art. 11 del decreto dirigenziale prevede che le DGT o l'Autorità a Statuto speciale competenti territorialmente effettuino l'istruttoria formale sulla completezza del fascicolo presentato dal candidato ispettore ai fini dell'ammissione alla prova di esame abilitante.

In particolare, le suindicate Autorità accertano che il candidato sia in possesso dei requisiti previsti dall'art.



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

13 del D.M. 214/2017 e dall'art. 240 del regolamento di esecuzione del codice strada, opportunamente integrati e aggiornati dall'Accordo del 17 aprile 2019, per come elencati all'art. 11, comma 2, del decreto dirigenziale.

L'art. 12 del decreto dirigenziale disciplina le modalità di presentazione dell'istanza al fine di:

- sostenere l'esame per il rilascio dell'abilitazione a svolgere l'attività di ispettore («**Allegato 3a**» o «**Allegato 3b**» a seconda dei casi per esami tipo "B" o tipo "C");
- avere accesso all'aggiornamento della formazione professionale;
- ottenere il rilascio del certificato di formazione professionale all'esito del superamento dell'esame di abilitazione.

Le istanze sopra emarginate devono essere firmate digitalmente o accompagnate da un documento di riconoscimento in corso di validità e trasmesse, a mezzo P.E.C., alle DGT o all'Autorità a Statuto speciale ove il candidato intende sostenere o ha sostenuto l'esame di abilitazione.

L'art. 12, comma 4, enuclea il corredo documentale da trasmettere unitamente all'istanza, il quale si compone:

1. del fascicolo di cui all'art. 8 del decreto dirigenziale;
2. del versamento dell'imposta di bollo relativa alla specifica istanza per la quale si procede;
3. dell'attestazione del pagamento dei diritti per l'ammissione all'esame o per il rilascio del certificato di formazione professionale (a tal riguardo vengono individuate le tariffe applicabili e le relative modalità di pagamento, in ragione della tipologia di istanza, con la precisazione che i versamenti relativi al rilascio del certificato non possono essere cumulati con quelli di ammissione all'esame, riguardando voci tariffarie e operazioni differenti).

(c.2) Esame di abilitazione

L'art. 13 del decreto dirigenziale prevede che, in coerenza con quanto previsto dall'art. 16 del D.M. 446/2021, sono istituite almeno quattro commissioni di esame, delle quali almeno una presso ogni sede delle DGT.

Le Autorità a Statuto speciale possono costituire analoghe commissioni o, in alternativa, possono avvalersi di quelle già istituite presso le DGT, previ accordi o convenzioni. I Direttori Generali Territoriali e le competenti Autorità a Statuto speciale possono istituire più commissioni di esame, anche in sedi decentrate, purché appartenenti alla stessa Direzione Generale Territoriale o Autorità a Statuto speciale.

Ai sensi dell'art. 14 del decreto dirigenziale, ogni Direzione Generale Territoriale o Autorità a Statuto speciale, sentiti i Presidenti delle commissioni istituite in un determinato ambito territoriale di competenza, fissa un calendario annuale degli esami assicurando almeno due sedute annue. Possono essere indette sessioni d'esame straordinarie in ragione del numero di domande presentate (almeno 40). I predetti calendari verranno pubblicati sul sito internet «*ilportaledellautomobilista.it*» e sui portali di competenza delle DGT o dell'Autorità a Statuto speciale.

Le domande dovranno essere presentate entro i venti giorni solari antecedenti alla data dell'esame. Tali domande sono valutate dalla competente commissione in una seduta preliminare, all'esito della quale sono rese note le ammissioni e le non ammissioni e la conseguente convocazione alla seduta d'esame (il tutto



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

tramite comunicazione a mezzo P.E.C., da inviarsi almeno dieci giorni solari prima della data fissata per la prova).

Le domande pervenute oltre i termini consentiti, qualora astrattamente ammissibili, saranno ritenute automaticamente valide per la sessione d'esame successiva, salvo rinuncia del candidato.

I commissari sottoscrivono una dichiarazione in merito all'insussistenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse con i candidati ammessi all'esame, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c..

Fino al completamento del processo di informatizzazione delle procedure di esame, la commissione provvede a preparare le schede cartacee dei quiz, le quali dovranno recare il timbro dell'ufficio e la firma di almeno un membro della commissione esaminatrice. Il plico contenente tutte le schede quiz elaborate dalla commissione, in una ulteriore seduta preliminare, dovrà essere riposto in una busta sigillata e vidimata dai componenti della commissione medesima.

L'art. 15 del decreto dirigenziale dettaglia i contenuti e le modalità di svolgimento della prova di esame, fornendo istruzioni dal taglio pratico e operativo. Ai commi 11 e ss. della predetta disposizione vengono fornite indicazioni sui contenuti e sulle modalità di superamento della prova scritta e di quella pratica, tenendo distinti il conseguimento della qualifica di ispettore autorizzato alle attività di revisione dei veicoli leggeri da quella per le attività di revisione dei veicoli pesanti.

In caso di superamento con esito positivo dell'esame di abilitazione verrà rilasciato un certificato secondo i fac-simile di cui all'«**Allegato 6a**» e all'«**Allegato 6b**».

Ai sensi dell'art. 15, comma 11, del decreto dirigenziale 40/2022, con la presente circolare viene approvato il *data base* dei quesiti (per i moduli formativi B e C), dal quale verranno estratti i quiz ed elaborate le schede da parte della commissione, per ciascuna seduta d'esame (cfr. «**Allegato 7**» e «**Allegato 8**»).

I predetti quesiti verranno pubblicati sul sito internet «*ilportaledellautomobilista.it*».

Le DGT avranno a disposizione un sistema applicativo che si avvale di un algoritmo per selezionare ed estrarre i quesiti da sottoporre ai candidati. Di analogo algoritmo o sistema equivalente potranno disporre le Autorità a Statuto speciale.

In merito allo svolgimento della prova pratica presso le DGT, di cui all'art. 15, comma 15, del predetto decreto, e almeno fino al 31 dicembre 2022, per quanto concerne l'esame relativo al modulo C, verrà utilizzato un Centro Mobile di Revisione messo a disposizione dagli Uffici della Motorizzazione civile, presso le sedi d'esame. Le Autorità a Statuto speciale potranno organizzare le prove pratiche secondo le modalità ritenute più idonee.

(c.3) Iscrizione nel registro degli ispettori di revisione e competenze dell'ispettore

L'art. 16 del decreto dirigenziale dettaglia i contenuti del RUI, i quali sono catalogati nei seguenti ambiti: (i) anagrafica dell'ispettore; (ii) informazioni relative al corso di abilitazione e al superamento dell'esame; (iii) informazioni relative alla formazione di aggiornamento.

Nel contesto del RUI sono annotate anche le sospensioni con le relative date di riattivazione e le revoche. Dalla consultazione del registro si evincono anche le categorie di veicoli per i quali l'ispettore è autorizzato a svolgere la propria attività nonché – limitatamente agli ispettori che svolgono attività di revisione sui veicoli leggeri – i dati relativi al centro di controllo presso cui questi operano.



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

IL DIRETTORE GENERALE

L'art. 16, comma 5, fornisce indicazioni in merito all'Autorità competente per l'aggiornamento dei dati presenti nel RUI in base alla specifica categoria di ispettore.

Con successive specifiche disposizioni saranno disciplinate con ulteriore dettaglio le modalità di prima iscrizione nel registro (RUI) e di aggiornamento delle posizioni degli ispettori e sarà definita, per ciascuna categoria di abilitazione, la data oltre la quale non sarà più possibile la certificazione dell'esito del controllo in assenza di firma digitale remota da parte dell'ispettore responsabile.

L'art. 18 del decreto dirigenziale prevede che l'ispettore, nell'esercizio della propria funzione di "Pubblico Ufficiale", deve osservare l'insieme di regole etiche, giuridiche, tecniche e amministrative di cui all'art. 80 del codice della strada, all'art. 240 del regolamento di esecuzione del codice della strada, alla Direttiva 2014/45/UE, al D.M. 214/2017 e relativi allegati, all'art. 17 del D.M. 446/2021, nonché all'Accordo del 17 aprile 2019. Il comma 2 individua i compiti specifici dell'ispettore, desunti dal complesso normativo indicato.

(c.4) Compensi per i componenti delle commissioni

I compensi per i membri della commissione sono stabiliti in coerenza a quanto previsto dall'art. 92, commi 4-*octies* e 4-*nonies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conv. con legge 27/2020. Per la determinazione della misura dei suddetti compensi si applica la disciplina prevista dal d.P.C.M. 24 aprile 2020 e dall'art. 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56. Il comma 4 dell'art. 17 del decreto dirigenziale, in applicazione della normativa suindicata, determina (i) il compenso base e il gettone di presenza per le commissioni esaminatrici; (ii) il compenso integrativo; (iii) i limiti massimi.

D) RESPONSABILITA' DEGLI ISPETTORI E RELATIVA DISCIPLINA SANZIONATORIA

L'art. 19 del decreto dirigenziale individua le ipotesi di adozione dei provvedimenti di revoca e sospensione emanati dalle DGT e dalle Autorità a Statuto speciale, i quali procedono secondo la gravità delle infrazioni ad irrogare le relative sanzioni.

L'art. 22 del medesimo decreto dirigenziale disciplina la responsabilità penale e amministrativa del titolare del centro di controllo e dell'ispettore.

Per omogeneità di trattazione della materia, relativa al sistema sanzionatorio da adottare per i comportamenti illeciti o in violazione di disposizioni dell'Amministrazione, si procederà ad emanare disposizioni specifiche dopo l'emanazione del corrispondente decreto di attuazione del D.M. 446/2021 relativo alla autorizzazione e gestione dei centri di controllo.

(ing. Pasquale D'Anzi)